



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)
con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
(ALBERTI CASELLATI)
con il Ministro per le disabilità (LOCATELLI)
con il Ministro della giustizia (NORDIO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	19
Testo del decreto-legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. –

Analogamente a quanto disposto con appositi decreti-legge per le consultazioni del 2020, 2021, 2023 e 2024, il **comma 1 dell'articolo 1** mira a estendere la durata della votazione anche per l'anno 2025, al fine di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, agevolando la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie, in un'ottica di rafforzamento del processo democratico e della rappresentatività delle Istituzioni. In tal senso, in deroga all' art. 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013, si prevede che le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie del 2025, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente provvedimento normativo, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Al **comma 2** si prevede il caso di contemporaneo svolgimento dei cinque referendum abrogativi con il primo turno di elezioni amministrative – anche qualora disciplinate da leggi regionali – e si stabilisce che, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione, si applicano le disposizioni in vigore per i referendum, ossia quelli di cui al citato D.P.R. n. 361/1957. Lo stesso comma dispone inoltre che nei comuni dove si svolgono anche le elezioni amministrative la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni amministrative, mentre resta ferma l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70/1980, a seconda del tipo di consultazione. Per la quantificazione dei relativi oneri si fa rinvio alla relazione tecnica.

La norma disciplina poi l'ordine di scrutinio, prevedendo che – subito dopo aver completato le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione – si procede prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e, a seguire, allo scrutinio per le elezioni amministrative. Lo spoglio delle schede per le eventuali elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

Si dispone infine che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato – che sostiene le spese per lo svolgimento dei referendum – e gli altri enti interessati, restando sostanzialmente a carico dei comuni le spese per le elezioni comunali e circoscrizionali.

In considerazione dell'estensione della durata delle operazioni di votazione previste dal comma 1, il **comma 3** prevede un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari previsti dall'art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70 a beneficio dei componenti di seggio per le consultazioni elettorali diverse da quelle referendarie. Ciò poiché ai componenti di seggio dei referendum già si applica una maggiorazione di 33 euro per il Presidente e 22 euro per scrutatori e segretari per ogni quesito in aggiunta al primo, fino ad un massimo di 4 maggiorazioni.

Rimane inteso che saranno applicate anche le maggiorazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1, ove ne ricorrano i presupposti (ad esempio, contemporaneità tra elezioni comunali e circoscrizionali). Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 si prefigge l'obiettivo di consentire e di agevolare la partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 a tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro, compresi i rapporti di

lavoro sportivo disciplinati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune italiano di una provincia diversa da quella in cui insiste il comune di residenza.

Nell’ottica di assicurare il pieno rispetto dei principi di personalità e di segretezza del voto sanciti dall’art. 48, secondo comma, della Costituzione, lo scopo principale di tale previsione legislativa è quello di contrastare il fenomeno crescente e diffuso dell’astensionismo e, parallelamente, di rafforzare la rappresentatività delle istituzioni democratiche.

La norma in commento rappresenta un seguito rispetto alla prima introduzione sperimentale nel 2024 di una disciplina volta a consentire l’esercizio dell’elettorato attivo fuori dal comune di residenza, sia pure limitato esclusivamente agli studenti fuori sede, per le elezioni del Parlamento europeo (art. 1-ter D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2024, n. 38).

In particolare, è previsto che i cosiddetti “fuori sede”, per un periodo di almeno tre mesi in cui ricade la data di svolgimento del referendum, possano richiedere l’ammissione al voto nel comune di temporaneo domicilio entro il termine di 35 giorni prima della data prevista per la consultazione referendaria e possono revocarla entro il termine di 25 giorni prima della medesima data. Conseguentemente, entro il ventesimo giorno antecedente la data del voto, spetta al comune di temporaneo domicilio acquisire da quello di residenza una comunicazione che attesti la titolarità da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, cui segue l’annotazione da parte del comune di residenza, nella lista elettorale sezionale, che il diritto sarà esercitato altrove.

Sul piano organizzativo la norma proposta autorizza i Comuni ad istituire una speciale sezione elettorale ogni 800 elettori fuori sede ammessi al voto, con conseguente distribuzione delle frazioni eccedenti in elenchi aggiunti nelle sezioni ordinarie, laddove possibile, entro la misura del 10% rispetto al numero degli elettori già iscritti.

I Comuni nei quali il numero degli elettori fuori sede ammessi risulti inferiore ad 800, provvedono a distribuirli nelle liste aggiunte alle sezioni ordinarie esistenti, sempre rispettando possibilmente il predetto limite del 10%.

In assenza di dati specifici relativi all’effettiva distribuzione geografica per singoli comuni dei c.d. “fuori sede”, la doppia possibilità intende agevolare la partecipazione degli elettori “fuori sede” senza gravare eccessivamente sull’organizzazione tecnica delle consultazioni referendarie, assicurandone l’effettività sul piano operativo.

In questa ottica è ragionevole ritenere che le sezioni speciali verranno istituite nei comuni più grandi o in quei comuni che, in ragione di particolari caratteristiche territoriali o socio-economiche, contano un elevato numero di persone “fuori sede”.

Per altro verso, l’inserimento in liste aggiunte alle sezioni ordinarie degli elettori eccedenti la soglia di 800 e di quelli che in un singolo comune non raggiungono tale limite, entro la misura del 10% degli elettori ivi iscritti, laddove possibile, dovrebbe poter garantire una distribuzione tra le sezioni nel modo più omogeneo possibile, pur lasciando ai comuni la possibilità di elevarla per assicurarne una sostanziale proporzionalità.

Come già previsto in occasione della sperimentazione del 2024, al fine di contenere i rischi connessi alla crescente difficoltà di individuare elettori disponibili a rivestire le funzioni di presidente e di componente di seggio, si prevede che il presidente della speciale sezione elettorale sia nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d’appello. Soluzione che può essere applicata anche per la scelta degli scrutatori, eventualmente individuandoli tra gli stessi elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, pari a euro 3.153.860 per l’anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

L'articolo 3 dispone, al comma 1, l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione di interventi di potenziamento infrastrutturale e di ampliamento delle funzionalità operative della piattaforma informativa elettorale.

In particolare, lo stanziamento di complessivi 2,4 milioni di euro, con una assegnazione di 800 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, consentirà di assicurare una continuità operativa del Sistema informativo elettorale – SIEL, ad acquisire server dedicati alla procedura elettorale, a realizzare un sistema alternativo e parallelo, rispetto all'attuale situazione, di trasmissione dei dati elettorali dalla periferia al centro con la creazione di hub territoriali di raccolta e conservazione dei dati che possano soccorrere il sistema centrale in caso di blocchi, anomalie e malfunzionamenti.

Il beneficio in termini di maggiore funzionalità di SIEL è atteso fin dalle prossime elezioni amministrative dell'autunno 2025, riservate ai Comuni che dovranno ricostituire gli organi elettivi al termine di una gestione commissariale antimafia che si concluderà nel secondo semestre dell'anno in corso.

Si intende, inoltre, realizzare un applicativo che possa consentire la digitalizzazione del procedimento di deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni politiche ed europee.

La proposta normativa, nella logica rafforzare il complessivo processo di trasformazione digitale nei Servizi Elettorali, prevede, al comma 3, l'istituzione di una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025 che risponde all'esigenza di rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e delle funzioni svolte, anche alla luce del mutato quadro normativo a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che contiene numerose disposizioni in tema di digitalizzazione, utilizzo delle piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico.

L'intervento, comportando la creazione di un nuovo centro di responsabilità sul versante dei contratti pubblici, si pone in continuità con i nuovi compiti e funzioni del RUP, oggi inteso in senso più ampio quale Responsabile Unico del Progetto e non più del solo procedimento, a sottolineare l'accrescimento degli adempimenti di competenza e dell'importanza della figura e, di conseguenza, l'assimilazione della stessa a quella del project manager previsto soprattutto nel contesto dei grandi progetti privati.

Da ultimo, la proposta è strumentale a evitare la sovrapposizione tra la titolarità della funzione di programmazione delle attività e delle relative risorse e la titolarità della funzione di esecuzione che garantisce un controllo terzo, che attualmente si verifica stante la concentrazione delle medesime in capo a un unico Ufficio.

I commi 2 e 4 dispongono le coperture degli oneri rispettivamente previsti dai commi 1 e 3.

Con l'articolo 4 viene recepita una recente pronuncia della Corte costituzionale riguardante la sottoscrizione delle liste di candidati da parte di elettori impossibilitati ad apporre firma autografa. Infatti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 23 gennaio u.s., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”*) e dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*“Codice dell'amministrazione digitale”*), nella parte in cui non consentono all'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni.

Tale pronuncia, benché si riferisca alla fattispecie della sottoscrizione di liste candidati alle elezioni regionali, non può che ricadere anche al di fuori di tale specifico ambito, tenuto conto che ogni

aggravio procedimentale irragionevole e non proporzionato configura una discriminazione a danno dei soggetti più deboli in qualsivoglia consultazione elettorale, violando il principio personalista (art. 2 Cost.) e quello di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), nonché i diritti politici delle persone vulnerabili (artt. 48 e 49 Cost.).

La sentenza, in particolare, interpreta evolutivamente la vigente normativa in materia elettorale alla luce dello sviluppo tecnologico, quale quello attualmente offerto dagli strumenti di sottoscrizione digitale, ritenendo non più ammissibile che l'ordinamento frapponga ostacoli procedurali (nella specie, l'obbligo di dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco) a coloro che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento una lista di candidati alle elezioni, senza contare l'aggravio di eventuali oneri economici da sostenere per porre in essere quanto richiede la legge.

La norma in esame provvede, quindi, per la generalità delle consultazioni elettorali, fin dalle elezioni della prossima primavera, ad attuare il disposto della Corte Costituzionale prevedendo, pur nella perdurante vigenza del principio generale di esclusione delle norme del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) alle consultazioni elettorali, la possibilità, per gli elettori che si trovino in una certificata impossibilità derivante da grave impedimento fisico (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità) o nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere le liste di candidati con le modalità previste dall'art. 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il documento informatico (cioè il PDF con la lista dei candidati firmata digitalmente dall'elettore fisicamente impedito) viene, poi, consegnato dai promotori della lista agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, insieme alla documentazione cartacea, su *pen drive* oppure su *CD rom*.

L'**articolo 5** dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

Il comma 1 dispone un prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che limitatamente all'anno 2025, a esclusione delle consultazioni già indette, per le altre si voterà nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15.

Il comma 2 introduce una disciplina specifica e transitoria per l'eventuale contemporaneo svolgimento dei referendum abrogativi del 2025 con il primo o il secondo turno delle elezioni amministrative. In particolare, viene previsto che la composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge n. 70/1980, con riferimento a ciascun tipo di consultazione.

Si fa presente che mentre lo svolgimento dei referendum abrogativi interessa, ovviamente, l'intero corpo elettorale nazionale – più di 51.600.000 elettori distribuiti in 61.557 uffici elettorali di sezione e 1.492 seggi speciali per la raccolta del voto nei luoghi di cura e detenzione – i comuni interessati al voto amministrativo nelle regioni a statuto ordinario nella primavera 2025 sono complessivamente 122, per un totale di 2.421 sezioni, 54 seggi speciali e 2.001.546 elettori, secondo i dati desumibili dalla rilevazione semestrale del 30/6/2024.

Al riguardo, si evidenzia che la concentrazione delle consultazioni elettorali e referendarie in un unico turno comporta risparmi di spesa. Per la quantificazione di tali risparmi, occorre tenere conto del costo base di una sezione elettorale – che è diverso in relazione alla differente tipologia di consultazione – e delle maggiorazioni di legge. Pertanto, considerata la disciplina dei compensi recata dall'articolo in esame e come illustrato nelle tabelle che seguono, il costo di una sezione elettorale è di euro 1.030 per i 5 referendum abrogativi e di euro 750 per le elezioni amministrative, mentre è pari a euro 1.322 nell'ipotesi di contestualità tra referendum e amministrative (cfr. legge n. 70 del 1980). Anche il costo di un seggio speciale per la raccolta del voto nei luoghi di cura e detenzione differisce in base alla tipologia di consultazione, ma per esso non sono previste maggiorazioni. Ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, lett. c), della legge n. 70 del 1980, la spesa complessiva a titolo di onorari per un seggio speciale è di euro 185 in occasione di consultazioni referendarie e di euro 212 in occasione delle elezioni amministrative.

➤ Referendum

	sezione elettorale	seggio speciale
Componenti	5 (1 presidente + 1 segretario + 3 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 scrutatori)
Compenso	130 (presidente)+104x4	79 (presidente)+53x2
Totale compenso	546	185
Maggiorazioni fino a 4	484 33x4+(22x4)x4	----
Costo per seggio	1.030 (546+484)	185

➤ Amministrative

	Sezione elettorale	Seggio speciale
Componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 scrutatori)



Compenso	150 (presidente)+120x5	90 (presidente)+61x2
Totale compenso	600	212
Costo per seggio	750 (150+600)	212

➤ **Referendum + Amministrative**

	Sezione elettorale	Seggio speciale
Componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 scrutatori)
Compenso	150 (presidente)+120x5	90 (presidente)+61x2
Totale compenso	750	212
Maggiorazioni fino a 4	572 33x4+(22x4)x5	---
Costo per seggio	1.322 (750+572)	212

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, in aggiunta ai costi dei seggi vanno valutate le spese relative alle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, come di seguito indicato.

Ipotesi 1: votazioni distinte per referendum e amministrative**a) Referendum**

N. sezioni	Costo per sezione	Totale costo sezioni
61.557	1.030	63.403.710 (61.557x1.030)
N. seggi speciali	Costo per seggio	Totale costo seggi speciali
1.492	185	276.020
Elettori estero (al 30.06.2024)	Posta prioritaria (media)	Totale costo cartoline avviso
5.321.914	4,50	23.948.613 (5.321.914x4,50)
Totale spese		87.628.343 (63.403.710+276.020+23.948.613)

b) Amministrative

N. sezioni	Costo per sezione	Totale costo sezioni
2.421	750	1.815.750 (2.421x750)
N. seggi speciali	Costo per seggio	Totale costo seggi speciali
54	212	11.448 (54x212)



Elettori estero (30.06.2024)	Posta prioritaria (media)	Totale costi cartoline avviso
164.283	4,50	739.273,50 (164.283x4,50)
Totale spese		2.566.471,50 (1.815.750+11.448+ 739.273,50)

Gli **oneri complessivi** per lo svolgimento **in date diverse** dei referendum abrogativi e delle elezioni amministrative del primo semestre 2025 possono dunque essere stimati in **euro 90.194.814,50** (87.628.343+2.566.471,50).

Per l'ipotesi di contestualità tra referendum e amministrative, si precisa che le cartoline avviso vanno conteggiate una sola volta (sarà inviata un'unica cartolina avviso a ciascun elettore residente all'estero per entrambe le tipologie di consultazione).

Ipotesi 2: votazioni contemporanee referendum e primo turno amministrative

Referendum		
N. sezioni	Costo per sezione	Totale costo sezioni
59.136 (61.557 – 2.421)	1.030	60.910.080 (59.136x1.030)
N. seggi speciali	Costo per seggio	Totale costo seggi speciali
1.438 (1.492 – 54)	185	266.030 (1.438x185)
Referendum + Amministrative		
N. sezioni	Costo per sezione	Totale costo sezioni
2.421	1.322	3.200.562 (2.421x1.322)
N. seggi speciali	Costo per seggi	Totale costo seggi speciali
54	212	11.448 (54x212)
Elettori estero (30.06.2024)	Posta prioritaria (media)	Totale costo cartoline avviso
5.321.914	4,50	23.948.613 (5.321.914x4,50)
Totale spese		88.336.733 (60.910.080+ 266.030 + 3.200.562+11.448+23.948.613)

Pertanto, **nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di consultazioni referendarie con il primo turno delle elezioni amministrative**, gli oneri complessivi per la finanza pubblica sono pari a euro 88.336.733; conseguentemente il **risparmio di spesa** può essere stimato in **euro 1.858.081,50** (90.194.814,50–88.336.733).



Si prevede inoltre che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza. Al riguardo, si precisa che il criterio di riparto delle spese elettorali per i predetti adempimenti comuni tra gli enti che votano in abbinamento è ricavabile in via generale dall'articolo 17 della legge n. 136 del 1976. Tuttavia, non essendo in quella disposizione prevista la specifica fattispecie dell'abbinamento referendum/amministrative, è stata riproposta la formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 41 del 2022 che disciplinava la congiunzione della tornata referendaria di quell'anno con le elezioni comunali. In concreto, nei comuni che votano anche per le elezioni amministrative le schede saranno 6 (5 per i referendum e 1 per l'elezione di sindaco e consiglio): di conseguenza gli oneri saranno per 5/6 a carico dello Stato e per 1/6 a carico dell'ente locale.

Il **comma 3** prevede un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali in occasione di consultazioni che nel corso del 2025 si svolgeranno in modo non abbinato ai cinque referendum abrogativi.

Ai fini della quantificazione dei conseguenti maggiori oneri finanziari, si evidenzia che, ipotizzato l'abbinamento ai cinque referendum abrogativi del primo turno delle elezioni amministrative di primavera, che coinvolgono **122 comuni nelle regioni a statuto ordinario, 6 comuni della Regione siciliana e 5 comuni della Regione Sardegna**, l'incremento degli onorari del 15% riguarderebbe il solo eventuale turno di ballottaggio per i 36 comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, 33 dei quali nelle Regioni a statuto ordinario, 2 in Sicilia e 1 in Sardegna.

L'incremento troverebbe, altresì, applicazione in occasione delle **elezioni del presidente e del consiglio regionale in sei regioni** (Valle d'Aosta, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia), per un totale di **20.244 uffici di sezione e 422 seggi speciali**.

Nell'autunno del 2025 saranno inoltre chiamati al voto per le elezioni amministrative **in Valle d'Aosta 65 comuni**, con il solo capoluogo che ha popolazione superiore a 15 mila abitanti, per un totale di **138 Sezioni e 5 sezioni speciali**, nonché un numero massimo di **9 comuni**, con **106 sezioni**, che termineranno una gestione straordinaria antimafia *ex art. 143* del decreto legislativo n. 267 del 2000, salvo ulteriore proroga semestrale per 6 di essi.

Tenuto conto, quindi, che in caso di abbinamento referendum/amministrative nazionali/amministrative Sicilia e Sardegna **sono 36 i comuni che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti** nei quali, pertanto, potrebbe aversi un **turno di ballottaggio**, per un totale di **2.020 sezioni e 48 seggi speciali**, si stima che, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, potrebbero andare al ballottaggio non più del 50 per cento dei comuni interessati, per cui tali coefficienti numerici vanno ridotti della metà, dovendosi considerare **1.010 sezioni e 24 seggi speciali**.

In Valle d'Aosta è il solo capoluogo (Aosta) eventualmente interessato al ballottaggio in quanto è l'unico comune, dei 65 che andranno al voto, con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Nella tabella dei maggiori costi legati all'aumento del 15 per cento degli onorari dei componenti di seggio in caso di voto amministrativo non abbinato ai referendum, non è stato evidenziato l'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative della predetta regione in quanto le sezioni elettorali di Aosta sono 38, numero che, moltiplicato per 112,50 euro di incremento complessivo per sezione, dà un risultato di 4.275 euro, somma che si ritiene ampiamente assorbita nella stima complessiva effettuata.

Per i comuni sciolti per mafia, nell'ipotesi di rinnovo degli organi di tutti e 9 comuni che terminano la gestione commissariale antimafia, le sezioni interessate al primo turno sono 106, coefficiente che dovrebbe essere integrato dalle **31 sezioni** dell'unico comune potenzialmente interessato al ballottaggio (**Caivano**).

Ciò stante, alla luce della disciplina degli onorari recata dall'**art. 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70**, per le **amministrative** e le **regionali** il costo a titolo di compensi per una **sezione elettorale** è pari a **euro 750** e quello per un **seggio speciale** è di **euro 212**. Applicando un incremento del 15 per cento ai compensi forfettari, il costo a titolo di onorari per una **sezione elettorale** è pari a **euro 862,50** e quello per un **seggio speciale** è di **euro 243,80**.



➤ **Compensi fissi forfetari regionali e amministrative**

	Sezione elettorale	Seggio speciale
Componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
Compenso unitario	150 (presidente)+120x5	90 (presidente) + 61x2
Compenso seggio	750	212
Compenso seggio incremento 15%	862,50 (750+112,50)	243,80 (212+31,80)

Conseguentemente, come indicato nel prospetto sottostante, considerato che le consultazioni indicate nella tabella seguente si terranno in una data diversa da quella dell'abbinamento referendum/1° turno amministrative, il **costo aggiuntivo per i compensi** può essere stimato in via approssimativa in euro **2.436.354,3** (18.678.716,3 -16.242.362).

	N. sezioni	N. seggi specia li	Compensi legislazione vigente	Compensi incremento 15%	Maggiori oneri
Regionali Valle d'Aosta Veneto Toscana Marche Campania Puglia	20.244	422	15.272.464 (20.244x750+ 422x212)	17.563.333,60 (20.244x862,50 + 422x243,80)	2.290.869,60 (17.563.333,60- 15.272.464)
Ballottaggio amministrative di primavera	1.010	24	762.588 (1.010x750+ 24x212)	876.976,20 (1.010x862,50+ 24x243,80)	114.388,20 (876.976,20 -762.588)
Rinnovo Comuni commissariati ex art. 143 Tuel	137 (106+31)	0	102.750 (137x750)	118.162,5 (137x862,50)	15.412,5 (118.162,5- 102750)
Elezioni Amministrative Valle d'Aosta	138	5	104.560 (138x750+5x21 2)	120.244 (138x862,50+ 5x243,80)	15.684 (120.244-104.560)
Costo totale			16.242.362	18.678.716,3 -	2.436.354,3 2.290.869,6+ 114.388,20+ 15.412,5 15.684

Ipotesi 3: votazioni contemporanee referendum e turno di ballottaggio amministrative



Nella diversa ipotesi in cui le consultazioni referendarie venissero abbinate al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, il comma 3 dell'articolo in esame comporterebbe un maggiore onere complessivo pari a **euro 2.596.045,80**.

In questo caso, infatti, l'incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari andrebbe applicato con riferimento a tutti i comuni chiamati al voto al primo turno, come illustrato nel seguente prospetto.

	N. sezioni	N. seggi speciali	Compensi legislazione vigente	Compensi incremento 15%	Maggiori oneri
Amministrative primo turno	2.421	54	1.827.198 (2.421x750+54x212)	2.101.277,70 (2.421x862,50+54x243,80)	274.079,70 (2.101.277,70-1.827.198)
Regionali Valle d'Aosta Veneto Toscana Marche Campania Puglia	20.244	422	15.272.464 (20.244x750+422x212)	17.563.333,60 (20.244x862,50+422x243,80)	2.290.869,60 (17.563.333,60-15.272.464)
Rinnovo Comuni commissariati ex art. 143 Tuel	137 (106+31)	0	102.750 (137x750)	118.162,5 (137x862,50)	15.412,5 (118.162,5-102750)
Elezioni Amministrative Valle d'Aosta	138	5	104.560 (138x750+5x212)	120.244 (138x862,50+5x243,80)	15.684 (120.244-104.560)
Costo totale			17.306.972	19.903.017,8	2.596.045,80 (274.079,7+2.290.869,6+15.412,5+15.684)

In via prudenziale, l'importo indicato al comma 4 è corrispondente all'ipotesi di abbinamento tra consultazioni referendarie e turno di ballottaggio delle elezioni amministrative e, pertanto, pari a euro 2.596.045,80 (arrotondato a euro 2.596.046). Ai predetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

Il numero degli elettori "fuori sede", ossia domiciliati in un comune italiano diverso da quello di iscrizione anagrafica ed elettorale, è allo stato desumibile dalla Relazione della Commissione di esperti, nominati con decreto del 22 dicembre 2021 del Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega alle riforme istituzionali, per l'analisi ed elaborazioni di proposte idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto.

La relazione del 14 aprile 2022, più nota come Libro Bianco sull'astensionismo, quantifica - nella tabella che si allega - in circa 4,9 milioni i cittadini italiani maggiorenni "con segnali amministrativi di lavoro o studio in Provincia/CM diversa da quella di residenza".



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 13: Cittadini italiani maggiorenni con segnali amministrativi di lavoro o studio in Provincia/CM diversa da quella di residenza, per Regione di residenza e distanza (in minuti di percorrenza stradale A/R, dicembre 2018, v.a. e %).

REGIONE E RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DI RESIDENZA	Popolazione residente italiana maggiormente (corpo elettorale nazionale) al 31.12.2018	TOTALE LUS (a)	TOTALE LUS in provincia/CM diversa da quella di residenza	LUS per classi di distanza (minuti di percorrenza) tra provincia/CM di residenza (origine) e di lavoro o studio (destinazione) (Total Travel A/R)					%
				<=240 minuti (<=4h)	>240 e <= 480 (da 4 a 8h)	>480 e <=720 (da 8 a 12h)	>720 minuti (oltre 12h)	Totale >240 minuti (oltre 4h)	
				v.a.	v.a.	v.a.	v.a.	su elettori	
Piemonte	3.356.096	1.721.698	296.920	215.578	30.544	14.272	36.526	2.4	
Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste	99.059	55.244	8.189	3.881	2.251	421	1.636	4,3	
Lombardia	7.495.716	4.037.905	999.635	836.122	68.574	56.585	38.354	2,2	
Trentino-Alto Adige/Südtirol	803.555	475.093	39.223	17.424	12.485	7.409	1.905	2,7	
Veneto	3.723.229	2.072.323	418.412	309.967	59.002	32.764	16.679	2,9	
Friuli-Venezia Giulia	948.442	494.711	113.012	67.539	15.473	12.673	17.327	4,8	
Liguria	1.214.804	587.044	103.486	57.664	22.594	16.847	6.381	3,8	
Emilia-Romagna	3.341.599	1.851.325	361.535	269.304	63.608	20.895	7.728	2,8	
Toscana	2.829.895	1.511.760	373.353	262.754	89.452	14.455	6.692	3,9	
Umbria	667.096	340.877	58.881	31.664	18.386	7.890	941	4,1	
Marche	1.181.569	641.442	135.839	86.883	34.521	13.070	1.365	4,1	
Lazio	4.333.776	2.150.618	332.687	179.725	54.518	72.841	25.603	3,5	
Abruzzo	1.035.823	513.356	141.480	83.138	32.598	20.991	4.753	5,6	
Molise	250.230	113.290	32.770	14.694	10.438	3.507	4.131	7,2	
Campania	4.500.766	1.897.292	455.640	236.368	109.813	35.729	73.730	4,9	
Puglia	3.223.518	1.430.927	325.962	125.159	32.336	83.396	85.071	6,2	
Basilicata	457.608	215.275	59.498	23.627	10.452	7.417	18.002	7,8	
Calabria	1.515.699	579.776	154.498	47.238	15.296	25.406	66.558	7,1	
Sicilia	3.926.808	1.507.835	328.361	98.942	32.761	5.030	191.628	5,8	
Sardegna	1.354.380	517.064	155.363	67.117	12.458	-	75.788	6,5	
Nord-ovest	12.165.675	6.401.891	1.408.230	1.113.245	123.963	88.125	82.897	2,4	
Nord-est	8.816.825	4.893.452	932.182	664.234	150.568	73.741	43.639	3,0	
Centro	9.012.336	4.644.697	900.760	561.026	196.877	108.256	34.601	3,8	
Sud	10.983.644	4.749.916	1.169.848	530.224	210.933	176.446	252.245	5,8	
Isole	5.281.188	2.024.899	483.724	166.059	45.219	5.030	267.416	6,0	
Italia	46.259.668	22.714.855	4.894.744	3.034.788	727.560	451.598	680.798	4,0	

Fonte: Elaborazioni sui seguenti dataset: Istat, *Censimento permanente 2018*; Istat, *Statistiche sperimentali su Popolazione insistente per studio e lavoro nel 2018*; Istat, *Matrice O/D tra Province/CM italiane elaborata sul grafo stradale Tom Tom 2019*; (a) cittadini che mostrano segnali amministrativi come lavoratori (L), universitari (U) o studenti di un ciclo scolastico (S).

Non avendo a disposizione elementi specifici circa la distribuzione geografica per singolo comune dei c.d. “fuori sede”, si è proceduto a una quantificazione degli oneri, secondo tale ipotesi di calcolo:

- partecipazione al voto di almeno il 50 per cento degli aventi diritto e, quindi, di 2.450.000 circa di elettori fuori sede. Si consideri che nella sperimentazione del voto fuori sede per gli studenti, in occasione delle elezioni europee, la partecipazione si è attestata al 4 per cento rispetto alla platea dei circa 591 mila studenti considerati fuori sede dal Libro Bianco;
- distribuzione dell'intero corpo elettorale di 2.450.000 fuori sede nelle sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 6, primo periodo, per ognuna delle quali è possibile assegnare 800 elettori, in analogia a quanto fu previsto per le sezioni speciali istituite in occasione della sperimentazione alle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tale ipotesi le sezioni elettorali speciali da istituire ammonterebbero a 3.062.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1998, n. 117, Regolamento recante i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni, il numero medio di elettori per sezione non deve essere inferiore a 750 elettori nei comuni da 2.001 a 40.000 abitanti, a 825 elettori nei comuni da 40.001 a 500.000 abitanti e a 900 elettori nei comuni con più di 500.001 abitanti. A oggi la media complessiva degli elettori per sezione è pari a 839 (51.642.209 elettori÷61.557 sezioni).

Il dato sulle 3.062 sezioni speciali da istituire appare sovrastimato potendosi, verosimilmente, ritenere che moltissimi comuni non riceveranno almeno 800 richieste di ammissione al voto e, pertanto, dovranno gestire gli elettori fuori sede assegnandoli, come elettori aggiunti, alle sezioni già esistenti.



Ciò premesso, considerato che il costo unitario di sezione elettorale previsto per le consultazioni referendarie, secondo quanto dettagliatamente indicato in relazione all'articolo 1, è pari a euro 1.030, il costo totale per la costituzione di 3.062 sezioni speciali ammonta a euro 3.153.860.

Ai conseguenti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alle attività svolte dai comuni per consentire la partecipazione al voto degli elettori fuori sede, si evidenzia che le stesse saranno espletate nell'ambito dei compiti ordinariamente previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo con uno stanziamento annuo di 800 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per un potenziamento infrastrutturale ed un ampliamento delle funzionalità operative della piattaforma informativa elettorale.

Nel dettaglio, si rende necessario realizzare le seguenti tipologie d'interventi:

- a) assicurare la continuità operativa del centro elaborazione dati del SIEL in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
- b) riservare, in maniera dedicata, server e data base alla procedura di acquisizione e diffusione ufficiosa dei dati elettorali;
- c) predisporre canali alternativi di trasmissione verso la piattaforma informativa centrale dei dati elettorali ufficiosi da parte dei comuni e delle prefetture-Utg in caso di malfunzionamenti o blocchi del sistema;
- d) realizzare una manutenzione evolutiva del SIEL per migliorare i web services e fornire ulteriori servizi fruibili da altre amministrazioni, da operatori e dai cittadini;
- e) predisporre un applicativo per la gestione digitale del procedimento di deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno in occasione delle elezioni politiche e del parlamento europeo.

Il potenziamento del sistema informativo elettorale potrà determinare i primi positivi effetti in occasione delle elezioni amministrative previste nell'autunno del 2025 e riservate ai Comuni la cui gestione commissariale straordinaria, ex articolo 143 del TUOEL, si conclude nel secondo semestre dell'anno.

Per quanto attiene alle attività di cui alla lettera a), la stima complessiva sui tre anni è pari a **300 mila** euro, necessari per l'acquisizione di apparati *hardware*, licenze e attività di configurazione per l'implementazione di un sistema di monitoraggio e di *business continuity*. Tale stima è basata sui volumi previsti e la possibilità di utilizzare sistemi di connettività già in possesso del Ministero dell'interno.

Quanto alle attività indicate alla lettera b), è stato preventivato un fabbisogno, sui tre anni, di **600 mila** euro per la fornitura di server e apparati di rete e relative configurazioni, per l'attivazione di una infrastruttura esclusivamente dedicata all'acquisizione e diffusione dei dati elettorali. La predetta quantificazione è basata sull'attualizzazione dei valori di precedenti acquisti di beni e servizi analoghi.

Con riferimento alle attività di cui alle restanti lettere c), d) ed e), per il triennio 2025, 2026 e 2027 è stato ritenuto necessario uno stanziamento complessivo di euro 1.470.332,40, arrotondato in via prudenziale in euro 1.500.000, come risultante dal seguente prospetto.

Attività di cui alla lettera c)		
Numero e tipologia di giornate lavorative	Costo unitario	Costo totale
650 giornate di sviluppo di software ad hoc e manutenzione evolutiva	267,80	174.070 (267,80x650)
165 giornate di configurazione sistemi complessi	272,40	44.946



		(272,40x165)
225 giornate di consulenza specialistica tecnico organizzativa	333,60	75.060 (333,60x225)
Costo totale lettera c)		294.076
Attività di cui alla lettera d)		
Numero e tipologia di giornate lavorative	Costo unitario	Costo totale
2016 giornate di sviluppo di software ad hoc e manutenzione evolutiva	267,80	539.884,80 (267,80x2016)
171 giornate di configurazione sistemi complessi	272,40	46.580,40 (272,40x171)
418 giornate di consulenza specialistica tecnico organizzativa	333,60	139.444,80 (333,60x418)
514 giornate di servizio di avviamento e messa in esercizio di SIEL in orario	271,20	139.396,80 (271,20x514)
132 giornate di servizio di avviamento e messa in esercizio di SIEL fuori orario	352,66	46.551,12 (352,66x132)
Costo totale lettera d)		911.857,92
Attività di cui alla lettera e)		
Numero e tipologia di giornate lavorative	Costo unitario	Costo totale
585 giornate di sviluppo di software ad hoc e manutenzione evolutiva	267,80	156.663 (267,80x585)
121 giornate consulenza specialistica tecnico organizzativa	333,60	40.365,60 (333,60x121)
199 giornate di servizio di avviamento e messa in esercizio di SIEL in orario	271,20	53.968,80 (199x271,20)
38 giornate di servizio di avviamento e messa in esercizio di SIEL fuori orario	352,66	13.401,08 (352,66x38)
Costo totale lettera e)		264.398,48
Costo complessivo attività di cui alle lettere c), d) ed e)		1.470.332,40 (294.076+911.857,92+ 264.398,48)

Conseguentemente, l'**onere complessivo** per lo stanziamento del fondo in questione, con riferimento a **ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027**, è stato quantificato in **euro 800.000** [(300.000+600.000+1.500.000):3].

Il **comma 2** prevede che ai suddetti oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Si fa presente che a carico del capitolo 1317 "Fondo perequativo per la fiscalità locale", di cui all'articolo 40 del citato decreto legislativo, a seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali delle province delle regioni a statuto ordinario previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2011, risulta da erogare solo il contributo per la provincia di Enna e per la Città metropolitana di Messina, come di seguito indicato.

REGIONE	PROVINCIA	ENTE	IMPORTO
Sicilia	Enna	Provincia	863.538,73
Sicilia	Messina	Città Metropolitana Messina	579.391,85



TOTALE			1.442.930,58
--------	--	--	--------------

Lo stanziamento di competenza annualmente assegnato sul capitolo è pari a euro 2.411.997,00. La somma di euro 969.066,42 costituisce economia di bilancio come si rileva dal consuntivo di bilancio degli anni 2022, 2023 e 2024.

ANNO	ESERCIZIO COMPETENZA	PAGATO	IMPEGNATO	TOTALE	ECONOMIE
2024	2.411.997,00	1.442.930,58	0,00	1.442.930,58	969.066,42
2023	2.411.997,00	1.442.930,58	0,00	1.442.930,58	969.066,42
2022	2.411.997,00	863.538,73	579.391,85	1.442.930,58	969.066,42

Pertanto, si conferma che il capitolo presenta le disponibilità necessarie per le erogazioni a favore degli indicati enti locali.

Il comma 3 prevede l'incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'interno di una unità a decorrere dal 1° ottobre 2025 e conseguentemente l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, nell'anno 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di livello non generale. Il relativo onere assunzionale è riportato nella seguente tabella.

MINISTERO DELL'INTERNO									
DIRIGENTE II fascia	Stipendio CCNL 2019- 2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022- 2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025- 2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022- 2024 & 5,40% CCNL 2025-2027
Seconda	47.015,77	13.345,11	27.206,28	30.190,40	43.480,54	161.238,10	9.319,56	9.210,11	179.767,77

Il costo annuo come sopra indicato è stato riparametrato per l'anno 2025, calcolandolo nella misura di 3/12, con relativa quantificazione per l'esercizio finanziario in corso pari a euro 44.941,94. Con il successivo comma 4 si dispone la copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 4

La disposizione riveste carattere ordinamentale e non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

18/03/2025

Daria Perrotta



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025.

**Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali
e referendarie dell'anno 2025.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria » e, in particolare, l'articolo 7;

Considerata la necessità di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2025;

Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata la necessità di consentire e agevolare la partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 a tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune italiano di una provincia diversa da quella in cui insiste il comune di residenza;

Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione, di potenziare le prestazioni dei servizi informativi elettorali e di relativa trasformazione digitale, nonché di recepire la più recente pronuncia della Corte costituzionale riguardante la sottoscrizione delle liste di candidati da parte di elettori impossibilitati ad apporre firma autografa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la

semplificazione normativa, per le disabilità, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento)

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti *referendum*. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei *referendum* e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai *referendum* e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025)

1. In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di

una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono viste dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3.

(Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali)

1. Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con uno stanziamento di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 4.

*(Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori
impossibilitati ad apporre la firma autografa)*

1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

